

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

54.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE IANNI

INDICE

| | PAG. |
|---|---------------|
| Missioni e sostituzioni: | |
| PRESIDENTE | 407 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo (<i>Approvata dal Senato</i>) (2116) | 407 |
| PRESIDENTE | 407, 408, 409 |
| CAMPAGNOLI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> | 408 |
| CURCIO | 408 |
| ZUECH, <i>Relatore</i> | 408 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 411 |

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del IV comma dell'articolo 19 del Regolamento, gli onorevoli Lobianco e Zaniboni sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli de Cosmo e Zanforlin.

Risultano in missione i deputati Bertolani e Rende.

Seguito della discussione della proposta di legge del Consiglio regionale del Veneto: Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo (Approvata dal Senato) (2116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: « Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo », già approvata dal Senato nella seduta del 13 novembre 1980.

La seduta comincia alle 9,45.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

Ricordo che nella seduta del 14 ottobre 1981, dopo la relazione svolta dall'onorevole Zuech, la Commissione pervenne alla decisione di nominare un Comitato ristretto, rinviando il seguito della discussione.

Il relatore, onorevole Zuech, ha facoltà di riferire sui lavori del suddetto Comitato.

ZUECH, *Relatore*. Il Comitato ristretto, riunitosi ieri, non ha ritenuto di proporre modifiche sostanziali alla proposta di legge approvata dal Senato nel novembre dello scorso anno. Questo in considerazione del fatto che si è voluto tener conto delle raccomandazioni espresse in quella sede, e, cioè, di non attuare una proliferazione di consorzi per la tutela di determinati prodotti, ma di fare, soprattutto, in modo che i medesimi abbiano i requisiti necessari per tutelare lo aspetto qualitativo e quantitativo del prodotto.

Sollecito pertanto il voto favorevole della Commissione sul testo trasmesso dal Senato.

CURCIO. Il gruppo comunista preannuncia il voto favorevole sul provvedimento in esame, pur rilevando l'opportunità di qualche rilievo, anche se non di grande importanza, come ad esempio rispetto alla denominazione di origine ed alla tipizzazione dei prodotti, intendendo per denominazione di origine quella che viene data ad un prodotto in una zona circoscritta e per tipizzazione il modo in cui si giunge al prodotto finito.

Resta primaria, tuttavia, l'esigenza di una tutela giuridica di taluni prodotti, tutela importante e per la quale dovremo prevedere una legislazione *ad hoc*.

Il nostro timore, al momento, è che avendo creato un precedente per un prodotto particolare, quale quello oggetto di questo provvedimento, per tanti altri si chieda una norma apposita. Ciò, in assenza di una legge-quadro che regoli l'intera materia, finirebbe per creare una legislazione spezzettata ed incoerente.

Il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge in esame vuol essere, altresì, di auspicio a che si inizi lo studio per la proposta di una legge-quadro che contenga una serie di postulati entro i quali collocare queste singolari realtà.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZUECH, *Relatore*. Concordo con le affermazioni dell'onorevole Curcio in merito all'opportunità di una legge che regoli i consorzi di tutela e di origine, a livello nazionale.

Nel caso specifico, tuttavia, il prodotto in oggetto ha tutte le caratteristiche necessarie a giustificare un provvedimento *ad hoc*. Infatti, non solo dal punto di vista della qualità il prosciutto veneto berico-euganeo ha una lunga tradizione — se ne parlava dal 1200, quando esso veniva riservato ai signori di Venezia —, ma è da rilevare, altresì, che l'iniziativa per la sua tutela non è partita da qualche singolo produttore, ma dal Consiglio regionale del Veneto, dove tutte le forze politiche hanno riconosciuto che l'opportunità di tutelare il prodotto è ampiamente giustificata sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo. Del resto, i consorzi rappresentano una garanzia per lo stesso consumatore, che ha la possibilità di riconoscere la provenienza del prodotto stesso.

Invito la Commissione ad una rapida approvazione della proposta di legge in oggetto.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Certamente concordo con quanto detto dal relatore: si tratta di un provvedimento che vuole tutelare un prodotto di qualità e nello stesso tempo avviarsi verso un discorso di salvaguardia dei produttori agricoli e dei prodotti. Nel contempo, però, riconosco anche la necessità di una legge-quadro che regolamenti, sia pure parzialmente, questa materia; devo dire in proposito

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

che alcune regioni hanno già fatto studi in questa direzione per prodotti tipici artigianali. In effetti ieri, in sede di Comitato ristretto, alcuni colleghi hanno fatto notare che potranno aversi dei riflessi su quei prodotti che non hanno alcuna denominazione di origine. Credo dunque che se la Commissione vorrà operare in questo senso, il Ministero non mancherà di dare il suo contributo.

Comunque ora mi associo al relatore e sollecito dalla Commissione la rapida approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La denominazione « Prosciutto veneto berico-euganeo » è riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Guà, Pojana Maggiore, Albettono, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione.

(È approvato).

ART. 2.

Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, di produzione nazionale (esclusi verri e scrofe), che sono alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rificate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo.

Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a 10 mesi dalla salatura.

(È approvato).

ART. 3.

Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto veneto berico-euganeo:

a) la forma naturale semipressata, con o senza piedino;

b) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;

c) il peso, a stagionatura ultimata, oscillante fra i chilogrammi 8 e i chilogrammi 11 circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovrà essere inferiore ai chilogrammi 7;

d) il colore rosa tendente al rosso, l'aroma delicato, dolce, fragrante;

e) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti.

(È approvato).

ART. 4.

Il prosciutto veneto berico-euganeo, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e la identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno, di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di la-

VIII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1981

vorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonché della regolarità nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo, sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge, oppure fa uso della denominazione « prosciutto veneto berico-euganeo » o semplicemente « prosciutto veneto » accompagnata da qualificativi, da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni del suddetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducendo l'espressione « prosciutto veneto berico-euganeo » o « prosciutto veneto » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

(È approvato).

ART. 7.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo o del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(È approvato).

ART. 8.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque all'esportazione in paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 6 e 7 sono raddoppiate.

(È approvato).

ART. 9.

Per quanto attiene alla specifica produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, le ditte produttrici, che alterino o falsino i registri e la documentazione di cui all'articolo 5, sono punite con una multa da lire 80.000 a lire 400.000.

Le stesse, indipendentemente dall'applicazione di tali pene, possono essere private, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da sei mesi ad un anno.

(È approvato).

ART. 10.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano e uno tecnico.

(È approvato).

ART. 11.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della regione Veneto saranno definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo;

2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;

3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4;

4) gli organismi per la vigilanza;

5) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge;

6) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario fra produttori singoli o associati e trasformatori, al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del prosciutto veneto berico-euganeo. Tale consorzio dovrà:

a) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto veneto berico-euganeo;

b) essere retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto veneto berico-euganeo;

c) garantire per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidatogli.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge del Consiglio regionale del Veneto: « Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo » (Approvata dal Senato) (2116):

Presenti e votanti . . . 23

Maggioranza . . . 12

Voti favorevoli . . . 23

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bellini, Binelli, Bruni, Contu, Curcio, de Cosmo, De Simone, Esposto, Gatti, Ianni, Meneghetti, Mora, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Rindone, Satanassi, Silvestri, Zambon, Zanforlin, Zarro, Zuech e Zurlo.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA